



14 ottobre 2019 (RM 1782/2019)

MM 10/2019 concernente l'adozione del regolamento per la distribuzione dell'acqua potabile

1	Retrospettiva	2
2	Nuovo disegno di legge	2
2.1	DEFINIZIONI.....	2
2.2	CAPITOLO 1 – NORME GENERALI.....	2
2.3	CAPITOLO 2 – DISPOSIZIONI GENERALI	3
2.4	CAPITOLO 3 – IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE.....	3
2.5	CAPITOLO 4 – ALLACCIAMENTI	3
2.6	CAPITOLO 5 – ISTALLAZIONI INTERNE.....	3
2.7	CAPITOLO 6 – FORNITURA DELL'ACQUA POTABILE	3
2.8	CAPITOLO 7 – APPARECCHI DI MISURA.....	3
2.9	CAPITOLO 8 – FINANZIAMENTO	3
2.10	CAPITOLO 9 – COSTI D'ALLACCIAMENTO.....	3
2.11	CAPITOLO 10 – TASSE	3
2.12	CAPITOLO 11– CAUZIONI	4
2.13	CAPITOLO 12– MULTE, CONTESTAZIONI E PRECEDURE.....	4
2.14	CAPITOLO 13– DISPOSIZIONE TRANSITORIE E FINALI.....	4
3	Conclusioni	4
3.1	Aspetti procedurali e formali	4
3.2	Attribuzione MM	4
3.3	Proposta di decisione	5
4	Abbreviazioni	5
5	Testo del regolamento	6
6	Raccomandazione del Sorvegliante dei prezzi unitamente alla presa di posizione della Commissione ACAP	24

Signori Consiglieri comunali

Vi sottoponiamo il testo per l'adozione del regolamento per la distribuzione dell'acqua potabile.

1 Retrospettiva

Durante la seduta del 25 giugno 1997 il Legislativo comunale approvò, all'unanimità, il MM 5/1997; contemporaneamente abrogò il regolamento che fu messo in vigore negli anni 1974-1975.

Nel MM 5/1997 si indicava che *"La normativa in esso contenuta si rifà d'altronde alle più recenti disposizioni tecniche e giuridiche emanate dalla Società svizzera delle industrie gas e acqua, nonché ai più recenti regolamenti entrati in vigore in comuni del cantonale dalle caratteristiche paragonabili al nostro."*

Durante il periodo di applicabilità del regolamento adottato nell'anno 1997, è stato oggetto di 13 modifiche parziali.

2 Nuovo disegno di legge

I tre Uffici cantonali preposti per la ratifica di questi regolamenti, ossia la Sezione enti locali, il Laboratorio cantonale e l'Ufficio approvvigionamento idrico hanno riscontrato, negli anni, una serie di ostacoli per avallare talune modifiche sottoposte dai Comuni. Constatato ciò, hanno elaborato una strategia, ossia quella di proporre un regolamento tipo, costantemente aggiornato – attualmente sono alla versione 2.5 –, affinché gli Enti locali potessero disporre di un documento che permettesse loro di affrontare le sfide che impone il servizio di distribuzione dell'acqua potabile.

La transizione fra l'attuale testo di legge e quello che l'Esecutivo vi chiede di adottare, ha un dato di fatto palese; gli articoli che disciplineranno la distribuzione dell'acqua potabile passeranno da 49 a 83. L'aumento delle regole, è un'evoluzione naturale e necessaria per un miglioramento della gestione.

Con l'attuale base legale il "differenziale mancante" di norme, di fatto, è già una realtà, perché l'erogazione di acqua potabile sottostà a tutta una serie di regole che tutelano questo bene primario.

Il regolamento in via di adozione avrà 13 capitoli. Diamo qui di seguito le modifiche rilevanti, rispetto al testo attualmente in vigore.

2.1 DEFINIZIONI

Nulla da segnalare.

2.2 CAPITOLO 1 – NORME GENERALI

Nulla da segnalare.

2.3 CAPITOLO 2 – DISPOSIZIONI GENERALI

Nulla da segnalare.

2.4 CAPITOLO 3 – IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE

Si definisce che il settore di distribuzione, che è analogo al PGA. Oltre a ciò si abbandona il principio con il quale le condotte fungano da messa a terra.

2.5 CAPITOLO 4 – ALLACCIAMENTI

Si introduce il principio della dorsale, che ottimizza l'allacciamento di più stabili.

2.6 CAPITOLO 5 – INSTALLAZIONI INTERNE

Si definiscono le esigenze tecniche che l'abbonato deve attuare sul suo impianto.

2.7 CAPITOLO 6 – FORNITURA DELL'ACQUA POTABILE

La novità è l'introduzione di una norma che permette, all'Azienda, di fornire acqua potabile al di fuori della sua giurisdizione, unitamente ad altri Enti pubblici.

2.8 CAPITOLO 7 – APPARECCHI DI MISURA

Nulla da segnalare.

2.9 CAPITOLO 8 – FINANZIAMENTO

Nulla da segnalare.

2.10 CAPITOLO 9 – COSTI D'ALLACCIAMENTO

Si è introdotto una forchetta entro la quale si può modificare la tassa, tramite la modifica dell'ordinanza.

2.11 CAPITOLO 10 – TASSE

Si è schematizzata la struttura della tassa base in 6 categorie, rispetto alle 8 precedenti (tabella A).

Oltre a ciò si è modificata la modalità di calcolo concernente la tassa di consumo, introducendo per tutti gli abbonati 4 livelli (tabella B).

Per disporre di una sufficiente base legale, si sono codificate alcune prestazioni erogate dall'Azienda in favore dell'abbonato (tabella E).

La transizione al nuovo schema di tassazione, il prelievo delle tasse a carico dell'abbonato, in complesso, rimarrà analogo.

Secondo una proiezione, sulla base di dati effettivi registrati durante l'anno 2018, escludendo gli abbonati di Valle, la situazione risulta essere stabile (cfr. Figura 1).

	CHF - IVA esclusa	
	attuale	in via di adozione
tassa base	99'994	96'091
nolo contatori	12'256	8'121
consumo	213'480	215'932
	<u>325'730</u>	<u>320'145</u>

Figura 1 – confronto tariffario su base dati anno 2018 per la sola utenza di Lavertezzo Piano

Come imposto dalle disposizione federali in materia, la struttura tariffaria contenuta nel capitolo 10, è stata sottoposta al Sorvegliante dei prezzi con la raccomandazione formulata in data 17 settembre 2019; sulla stessa la Commissione ACAP ha preso posizione all'8 ottobre 2019.

2.12 CAPITOLO 11– CAUZIONI

Questo è un nuovo capitolo, che permetterà all'Azienda di tutelarsi, sotto il profilo finanziario, nel caso in cui un abbonato non dovesse dare sufficienti garanzie di solvibilità.

2.13 CAPITOLO 12– MULTE, CONTESTAZIONI E PRECEDURE

Nulla da segnalare.

2.14 CAPITOLO 13– DISPOSIZIONE TRANSITORIE E FINALI

L'art. 81 è la base legale con la quale si può ordinare all'abbonato di apportare quelle migliore al proprio impianto, nel caso di adeguamenti normativi o di necessità per garantire la qualità del servizio di fornitura d'acqua potabile.

3 Conclusioni

3.1 Aspetti procedurali e formali

Puntualizziamo che tale procedura è retta dall'art. 13 let. a) LOC.

3.2 Attribuzione MM

Richiamati gli art. 10 RALOC, 45 e 47 ROC, si attribuisce alla

Commissione della gestione

e alla

Commissione delle petizioni

l'esame del seguente MM.

Le Commissioni potranno prendere visione dell'intera documentazione al fine di formulare il necessario rapporto all'indirizzo del Consiglio Comunale (art. 71 e 105 LOC).

Rammentiamo tuttavia che i lavori commissionali e dei singoli membri sono vincolati all'obbligo di discrezione e riserbo in ossequio alle disposizioni della LOC (in particolare l'art. 104).

Pertanto, si invita a voler esaminare ed allestire, per iscritto, i rapporti commissionali, i quali dovranno essere depositati, presso la Cancelleria comunale, almeno sette giorni prima della seduta del Consiglio comunale.

La domanda per l'ottenimento della documentazione o della presenza del Capo dicastero ci dovrà pervenire in forma scritta almeno 7 giorni prima della data dei lavori commissionali.

3.3 Proposta di decisione



Visto quanto sopra esposto, richiamato l'art. 13 let. a) LOC, vi invitiamo a voler approvare:

1. il regolamento distribuzione di acqua potabile comunale;
2. l'abrogazione del regolamento dell'azienda comunale acqua potabile;
3. 3.1 l'entrata in vigore del punto 1. del dispositivo di risoluzione, tramite ordinanza municipale dopo la ratifica della SEL, a decorrere dall'1 gennaio 2020;
- 3.2 l'abrogazione del punto 2. del dispositivo di risoluzione, tramite ordinanza municipale dopo la ratifica della SEL del punto 1., a decorrere dal 31 dicembre 2019.

PER IL MUNICIPIO DI LAVERTEZZO

Il Sindaco:

Il Segretario:



R. Bacciarini

D. Gianella

4 Abbreviazioni

art.	articolo/articoli.
CHF	franchi svizzeri.
cpv	capoverso/i.
let.	lettera.
LOC	Legge organica comunale.
MM	messaggio municipale.
PGA	Piano Generale dell'Acquedotto
R.	regolamento
RALOC	Regolamento d'applicazione della legge organica comunale.
RM	risoluzione municipale.
ROC	Regolamento organico comunale.
ROIF	Regolamento di applicazione dell'Ordinanza federale contro inquinamento fonico.
SEL	Sezione enti locali.
TF	Tribunale federale.

5 Testo del regolamento

REGOLAMENTO DISTRIBUZIONE ACQUA POTABILE POTABILE

DEFINIZIONI

Titolare dell'allacciamento	proprietario del fondo allacciato o usufruttuario o avente diritto di superficie sul fondo e ne è l'abbonato. Contemporaneamente potrebbe essere anche l'utente;
Utente	consumatore finale;
Acqua potabile	acqua che rientra nei limiti di potabilità secondo la Legge federale sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (LDerr) e le relative Ordinanze;
Azienda	ACAP, Azienda Comunale Acqua Potabile del Comune di Lavertezzo
Condotte principali	condotte pubbliche che alimentano le condotte di distribuzione;
Condotte di distribuzione	condotte pubbliche posate all'interno della zona da servire, di regola su suolo pubblico e a cui sono raccordate le condotte di allacciamento;
Punto di raccordo	raccordo privato dell'installazione del fondo alla condotta di distribuzione; eccezionalmente il raccordo può avvenire anche ad una condotta principale;
Condotte di allacciamento	condotta privata a partire dal punto di raccordo fino al contatore;
Dorsale	parte comune di un allacciamento che serve più stabili;
Installazione interna	parte privata di installazione idraulica a partire dal contatore;
Contatore	strumento di misurazione del volume dell'acqua potabile fornito;
Idrante	organo di erogazione d'acqua potabile il cui utilizzo è destinato prevalentemente alla lotta antincendio;
SSIGA	Società Svizzera dell'Industria del Gas e delle Acque;
Rivenditore	ente pubblico o azienda distributrice che provvede alla rivendita di acqua potabile;

CAPITOLO 1

NORME GENERALI

Art. 1 ¹ Nell'ambito della distribuzione di acqua potabile valgono le seguenti leggi, ordinanze e direttive (la lista non ha la pretesa di essere esaustiva).

² Leggi e ordinanze:

- Legge federale sulla derrate alimentari e gli oggetti d'uso (LDerr), RS 817.0
- Ordinanza sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (ODerr), RS 817.02
- Ordinanza del DFI sull'acqua potabile e sull'acqua per piscine e docce accessibili al pubblico (OPPD), RS 817.022.11
- Ordinanza del DFI sui materiali e gli oggetti, RS 817.023.21
- Legge federale sulla protezione delle acque (LPac), RS 814.20
- Ordinanza federale sulla protezione delle acque (OPac), RS 814.201
- Legge sull'approvvigionamento idrico (LApprI), 9.1.2.1

³ Direttive della SSIGA:

- Direttive per la sorveglianza sanitaria delle distribuzioni d'acqua (W1)
- Direttive per l'allestimento delle installazioni d'acqua potabile (W3)
- Protezione contro i ritorni d'acqua, complemento della direttiva W3 (W/TPW 126)
- Direttive per lo studio, la realizzazione e l'esercizio di condotte d'acqua potabile (W4)
- Direttive per lo studio, la realizzazione e l'esercizio di serbatoi d'acqua (W6)
- Direttive per lo studio, la realizzazione e l'esercizio di captazioni di sorgenti (W10)
- Linee direttive per una buona prassi procedurale nelle aziende dell'acqua potabile (W12)

CAPITOLO 2

DISPOSIZIONI GENERALI

Costituzione

Art. 2 ¹ L'Azienda Comunale Acqua Potabile (in seguito Azienda) è istituita in virtù della Legge organica comunale.

² L'Azienda è un istituto di diritto pubblico senza personalità giuridica, che è sottoposta, nell'ambito delle disposizioni legali, alla vigilanza ed alla gestione del Consiglio comunale.

³ Il Municipio amministra l'Azienda e la rappresenta di fronte a terzi e in giudizio.

Scopo e campo di applicazione

Art. 3 ¹ Il presente Regolamento disciplina i principi generali inerenti alla costruzione, all'esercizio, alla manutenzione e al finanziamento delle infrastrutture dell'Azienda e ne regola i rapporti con i titolari dell'allacciamento (in seguito abbonato), gli utenti e i terzi.

² L'Azienda promuove un utilizzo parsimonioso e razionale dell'acqua potabile.

- Basi giuridiche** **Art. 4** ¹ Il presente Regolamento, le prescrizioni che ne derivano e le tariffe in vigore come pure qualsiasi eventuale contratto particolare di fornitura, costituiscono le basi giuridiche delle relazioni tra l'Azienda, gli abbonati, gli utenti e i terzi.
² Restano riservate le disposizioni del diritto federale e cantonale applicabili in materia.
³ L'allacciamento alla rete di distribuzione implica l'accettazione del presente Regolamento, delle prescrizioni SSIGA e delle tariffe in vigore.
- Organizzazione** **Art. 5** ¹ Organi dell'Azienda sono:
- il Consiglio comunale;
- il Municipio;
- la Commissione di revisione.
- Competenze del Consiglio Comunale** **Art. 6** ¹ Il Consiglio comunale:
- adotta i regolamenti dell'Azienda, li abroga, li modifica o ne sospende l'applicazione;
- approva le tariffe e le tasse;
- esamina ed approva il conto preventivo e il conto consuntivo;
- autorizza le spese d'investimento;
- decide su tutto quello che non concerne la gestione ordinaria dell'Azienda;
- autorizza il Municipio a intraprendere o a stare in lite, a transigere o a compromettere; sono riservate le procedure amministrative.
- Competenze del Municipio** **Art. 7** ¹ Il Municipio è responsabile dell'amministrazione dell'Azienda e la rappresenta in giudizio.
² Inoltre:
- presenta al Consiglio comunale il preventivo ed il consuntivo dell'anno amministrativo;
- propone al Consiglio comunale la costruzione di nuove opere e la richiesta dei relativi crediti;
- allestisce il regolamento e le sue eventuali modifiche da sottoporre per l'approvazione al Consiglio comunale;
- stabilisce, entro i limiti fissati dal presente regolamento, le tariffe e le tasse;
- nomina e gestisce il personale necessario secondo le modalità previste dal regolamento organico dei dipendenti del Comune e può disporre di quello già alle dipendenze del Comune;
- delibera in tema di commesse pubbliche.
- Competenze della Commissione amministratrice** **Art. 8** ¹ La Commissione amministratrice è composta da 5 membri e collabora con il Municipio alla gestione dell'Azienda.
² La Commissione amministratrice resta in carica quadriennalmente e i seggi sono attribuiti proporzionalmente sulla base dei risultati inerente l'elezione dell'Esecutivo. I membri della Commissione amministratrice possono essere rinominati.
³ La retribuzione della Commissione amministratrice si applica il R. concernente le indennità dovute ai membri degli organi legislativo e esecutivo.
⁴ Il Municipio le delega i compiti riguardanti il regolare funzionamento tecnico ed amministrativo.
⁵ Il Presidente o in sua assenza un membro designato, firma con il segretario, gli atti che le competono.
⁶ Il segretario comunale o altra persona designata dell'Amministrazione comunale, svolge la funzione di segretario.

Commissione della revisione	Art. 9 ¹ La Commissione della gestione del Consiglio comunale funge da Commissione di revisione.
Contabilità dell'Azienda	Art. 10 ¹ La contabilità è allestita secondo il modello contabile armonizzato, completamente separata da quella del Comune (art. 151 e ss. LOC).
Proventi	Art. 11 ¹ L'Azienda deve coprire tutti i costi tramite le tasse di utenza, garantendo un pareggio dei conti a medio termine. ² L'utile d'esercizio sarà riportato in aumento del capitale proprio. ³ La perdita d'esercizio sarà riportata in diminuzione del capitale proprio.
Zona di distribuzione	Art. 12 ¹ Il perimetro del comprensorio di distribuzione coincide, di regola, con quello delle zone edificabili del piano regolatore comunale. ² Al di fuori della zona edificabile l'Azienda è tenuta a fornire l'acqua potabile unicamente ai fondi già allacciati ad una rete di distribuzione, pubblica o di enti in regime di privativa (cfr. art. 4 Legge sull'approvvigionamento idrico). ³ Nel resto del comprensorio l'Azienda, nel limite delle sue possibilità tecniche ed economiche valuterà caso per caso la sostenibilità di provvedere alla fornitura di acqua potabile.
Compiti dell'Azienda	Art. 13 ¹ L'Azienda distribuisce, con diritto di privativa, acqua potabile nella zona di distribuzione di cui all'art. 12, secondo le capacità degli impianti, alle condizioni del presente Regolamento e alle vigenti condizioni tariffarie. ² L'Azienda assicura, nella stessa misura, l'erogazione dell'acqua potabile necessaria alla lotta antincendio nella zona di distribuzione. ³ L'Azienda può inoltre fornire acqua potabile ad altri enti di distribuzione o prelevare acqua potabile da altri enti di distribuzione. ⁴ L'Azienda provvede in particolare a: <ul style="list-style-type: none"> - assicurare che l'acqua potabile distribuita sia conforme e rispetti i requisiti definiti dalla legislazione in materia di derrate alimentari; - informare annualmente l'utenza circa le caratteristiche dell'acqua potabile distribuita; - informare immediatamente l'utenza nel caso in cui la qualità dell'acqua potabile non rientrasse nei parametri definiti dalla legislazione in materia di derrate alimentari; - assicurare che l'acqua potabile sia distribuita nel limite del possibile nella quantità richiesta dall'utenza e alla pressione adeguata (riservati in particolare i casi di cui agli artt. 56 e 58). ⁵ Ulteriori compiti sono definiti dal presente Regolamento.

CAPITOLO 3

IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE

Piano generale acquedotto	Art. 14 ¹ Gli impianti dell'Azienda sono realizzati in base al piano generale dell'acquedotto (PGA) allestito secondo le norme applicabili in materia (artt. 5, 6 LApprI).
Rete di distribuzione	Art. 15 ¹ La rete di distribuzione comprende le condotte principali e quelle di distribuzione, come pure gli idranti.
Condotte principali	Art. 16 ¹ Le condotte principali alimentano le condotte di distribuzione. Esse fanno parte dell'impianto di base e vengono posate in funzione della realizzazione del piano delle zone del PR, in conformità con il PGA. ² Di regola, dalle condotte principali non possono essere eseguiti allacciamenti privati.

Condotte di distribuzione

Art. 17 ¹ Le condotte di distribuzione sono posate all'interno della zona come definite nell'art. 12.

Costruzione

Art. 18¹ L'Azienda stabilisce le caratteristiche tecniche, i tracciati e le modalità di posa delle condotte, in conformità alle disposizioni cantonali e secondo le specifiche Direttive della SSIGA.

² La costruzione, la sorveglianza e la manutenzione degli impianti di distribuzione spettano esclusivamente all'Azienda.

Idranti

Art. 19 ¹ Il Comune nel cui comprensorio di distribuzione il presente Regolamento trova applicazione, conformemente all'art. 18 della Legge sull'organizzazione della lotta contro gli incendi, gli inquinamenti e i danni della natura (LLI del 5 febbraio 1996):

- a. definisce, previa consultazione con l'Azienda, la rete degli idranti;
- b. finanzia l'acquisto, la posa e l'allacciamento degli idranti alle condotte di distribuzione e ne è proprietario;
- c. incarica l'Azienda della posa degli idranti.

² L'Azienda assume il controllo, la manutenzione e le riparazioni degli idranti dietro rifusione delle corrispondenti spese da parte del Comune nel cui comprensorio il presente Regolamento trova applicazione.

Accesso, azionamento di idranti e saracinesche

Art. 20 ¹ Gli idranti sono a disposizione dei pompieri e accessibili in ogni tempo, senza particolare autorizzazione. In caso di incendio l'intera riserva d'acqua potabile è a disposizione dei pompieri.

² Il diritto di azionare gli idranti e di aprire o chiudere le saracinesche (compresi i dispositivi di interruzione degli allacciamenti) spetta solo alle persone espressamente autorizzate dall'Azienda.

³ È obbligo degli utilizzatori degli idranti impedire con i mezzi adeguati il riflusso di acqua nella rete di distribuzione.

⁴ Prelievi e azionamenti non autorizzati o non conformi sono sanzionati sulla base dell'art. 79.

Messa a terra

Art. 21 ¹ Le condotte per l'acqua potabile non possono essere usate per la messa a terra di correnti elettriche (provenienti da impianti, parafulmini, ecc.).

² Le condotte di allacciamento in materiale conduttore di corrente devono essere elettricamente separate dalla condotta principale.

³ L'Azienda non è responsabile per la messa a terra di impianti elettrici.

CAPITOLO 4 ALLACCIAMENTI

Domanda di allacciamento

Art. 22 ¹ Le autorizzazioni per i nuovi allacciamenti, le modifiche, gli ampliamenti o i rifacimenti di allacciamenti esistenti, devono essere richieste per iscritto all'Azienda per il tramite dell'apposito formulario.

² Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato al rispetto delle disposizioni del presente Regolamento.

Dinieghi di allacciamento

Art. 23 ¹ L'Azienda può rifiutare un allacciamento in particolare nei seguenti casi:

- a. quando le installazioni e gli apparecchi previsti non sono conformi alle prescrizioni del presente Regolamento, come pure alle specifiche Direttive della SSIGA e ad altre normative vigenti in materia;
- b. quando dette installazioni possono perturbare il corretto funzionamento degli impianti di proprietà del Comune.

² I costi derivanti dalla messa in conformità sono a carico dell'abbonato.

³ Le presenti disposizioni si applicano a qualsiasi ulteriore modifica, ampliamento o rifacimento di un impianto precedentemente approvato.

**Condizioni
tecniche**

Art. 24 ¹ Ogni fondo possiede un solo allacciamento.

² Gli allacciamenti di più fondi possono essere raggruppati facendo capo ad una dorsale.

³ In casi determinati il fondo può essere provvisto di più allacciamenti.

⁴ Ogni allacciamento privato, sia esso alla condotta principale o alla condotta di distribuzione deve essere provvisto di un dispositivo di interruzione, il più vicino possibile alla condotta pubblica.

⁵ In raccordo alla dorsale, ogni allacciamento deve essere provvisto di un dispositivo di interruzione, il più vicino possibile alla dorsale.

**Utilizzo di
proprietà
private, servitù**

Art. 25 ¹ Ogni proprietario fondiario è tenuto, in applicazione dell'art. 691 del Codice Civile Svizzero (CCS), a concedere le servitù (in particolare per la posa e l'attraversamento) di condotte, e di saracinesche necessari alla fornitura di acqua potabile, e a permettere la posa delle corrispondenti targhe di segnalazione.

² L'abbonato (e/o proprietario fondiario) ha l'obbligo di consentire all'Azienda l'accesso al proprio fondo con ogni veicolo e mezzo idoneo ed in ogni momento per la posa, l'esercizio, la manutenzione e il controllo degli impianti di proprietà del Comune, ivi compreso il diritto di occupare provvisoriamente il sedime ogni qualvolta fosse necessario per i suddetti lavori.

³ L'abbonato (e/o proprietario fondiario) è inoltre tenuto a mantenere libero e sgombero il terreno e a limitare costruzioni e piantagioni lungo il tracciato della condotta, nel senso che sull'area sopraccitata, larga 1,50 m, non possono sorgere costruzioni edili né crescere alberi con radici profonde. Tale striscia di terreno può essere adibita ad altro uso (orto, giardino, viale, ecc.) previo accordo con l'avente diritto.

⁴ Qualora la condotta privata transitasse sul fondo di terzi, competono al proprietario dell'immobile da allacciare:

- a. la richiesta della relativa servitù a carico dei fondi interessati;
- b. la sottoscrizione di una convenzione con gli altri proprietari;
- c. la conseguente iscrizione a Registro fondiario.

Il testo della convenzione deve in particolare contenere il diritto di installare e di mantenere sul fondo altrui una condotta, comprese le altre indispensabili sottostrutture ed altre opere accessorie.

Un esemplare della convenzione iscritta a Registro fondiario deve essere trasmesso all'Azienda prima dell'inizio dei lavori.

⁵ Tutte le spese derivanti dalla servitù, in particolare le tasse dell'Ufficio Registri e eventuali indennità da versare ai proprietari dei fondi gravati sui quali transita la condotta, sono integralmente a carico del beneficiario della servitù.

⁶ Restano riservati gli articoli 676, 691, 692, 693 e 742 CCS.

**Realizzazione
delle condotte di
allacciamento**

Art. 26 ¹ L'allacciamento fino al passaggio murale compreso, è di regola realizzato dall'Azienda. In casi particolari quest'ultima può delegarne l'esecuzione, totale o parziale, all'abbonato.

² I costi di realizzazione dell'allacciamento e dell'eventuale dorsale sono regolati nel Capitolo X.

Proprietà dell'allacciamento e dorsale	<p>Art. 27 ¹ Le parti di allacciamento su area pubblica e il dispositivo di interruzione principale rimangono di proprietà dell'Azienda comunale.</p> <p>² La parte rimanente appartiene al titolare dell'allacciamento dello stabile.</p> <p>³ La dorsale è di proprietà comunale.</p>
Vetustà condotte	<p>Art. 28 ¹ Di regola la durata di vita di una condotta d'allacciamento o dorsale è di 40 anni.</p>
Sostituzione allacciamento e dorsale	<p>Art. 29 ¹ L'Azienda può ordinare la sostituzione dell'allacciamento o della dorsale in particolare nei seguenti casi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. limitata capacità di trasporto; b. non conformità alle vigenti normative; c. vetustà dell'allacciamento; d. ripetute perdite d'acqua potabile; e. altri motivi di ordine tecnico. <p>² La casistica di cui al cpv. 1 è eseguita secondo le prescrizioni SSIGA e le condizioni contenute nell'autorizzazione all'allacciamento.</p> <p>³ I relativi costi sono assunti dall'abbonato.</p> <p>⁴ In caso di mancato ottemperamento, si applica la Legge sulla procedura amministrativa (LPAm).</p>
Manutenzione allacciamento e dorsale	<p>Art. 30 ¹ L'Azienda può obbligare l'abbonato a intervenire per la manutenzione dell'allacciamento o della dorsale in particolare nei casi seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. limitata manovrabilità degli organi di arresto; b. non conformità alle vigenti normative; c. ripetute perdite d'acqua potabile; d. altri motivi di ordine tecnico. <p>² La casistica di cui al cpv. 1 è eseguita secondo le prescrizioni SSIGA e le condizioni contenute nell'autorizzazione all'allacciamento.</p> <p>³ I relativi costi sono assunti dall'abbonato.</p> <p>⁴ In caso di mancato ottemperamento, si applica la Legge sulla procedura amministrativa (LPAm).</p>
Modalità d'intervento	<p>Art. 31 ¹ Eventuali danni all'allacciamento, alla dorsale o perdite d'acqua potabile devono essere immediatamente segnalati all'Azienda.</p> <p>² La responsabilità di interruzione e d'informazione all'utenza interessata che concernono le eventuali interruzioni di fornitura d'acqua potabile sono a carico dell'abbonato che effettua l'intervento.</p> <p>Nel caso in cui l'interruzione della fornitura d'acqua potabile comportasse la chiusura degli organi d'arresto sulle condotte principali e di distribuzione, la responsabilità di interruzione e d'informazione compete all'Azienda. I costi sono a carico dell'abbonato secondo il Capitolo 10.</p> <p>³ Qualora l'abbonato non ottemperasse alle richieste di pagamento delle spese a suo carico l'Azienda può interrompere l'erogazione dell'acqua potabile, previa lettera raccomandata e l'assegnazione di un ultimo termine di 10 giorni per il pagamento. In questo caso è tuttavia garantita un'erogazione sufficiente alle esigenze minime vitali.</p>
Messa fuori servizio	<p>Art. 32 ¹ L'Azienda provvede, previo preavviso, alla separazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. sulla condotta pubblica dall'allacciamento privato. <p>L'Azienda esegue unicamente lo stacco dell'allacciamento sulla condotta pubblica. Gli oneri sono a carico dell'abbonato. Le opere di scavo e del suo ripristino sono a cura e a carico dell'abbonato.</p>

b. sulla dorsale, sarà eliminato in prossimità dell'ultimo allacciamento privato in esercizio; in altri casi dovrà essere concordato con l'Azienda le modalità di esecuzione. La stessa, previa approvazione dell'Azienda, è a cura e a carico dell'abbonato.

² Le spese sono a carico dell'abbonato, secondo quanto previsto nel Capitolo 10:

1. nell'eventualità di messa fuori esercizio di un allacciamento;
2. per mancato uso dello stabile e conseguente rifiuto di pagamento delle tasse di utilizzazione;
3. in caso di demolizione dello stabile o di sostituzione dell'allacciamento.

CAPITOLO 5

INSTALLAZIONI INTERNE

Esecuzione

Art. 33 ¹ L'abbonato deve fare eseguire e mantenere a proprie spese le installazioni interne.

² I relativi lavori devono essere eseguiti secondo le prescrizioni SSIGA.

Prescrizioni tecniche

Art. 34 ¹ Le installazioni interne devono essere eseguite e mantenute conformemente alle specifiche Direttive della SSIGA.

² Dopo il contatore deve obbligatoriamente essere posata una valvola di ritenuta, atta ad impedire il ritorno di acqua nella rete di distribuzione.

³ Qualora si rendesse necessario un adeguamento dell'installazione interna a seguito di modifiche delle infrastrutture dell'Azienda o delle condizioni di fornitura, è fatto obbligo all'abbonato di adeguarsi alle prescrizioni dell'Azienda. Se entro il termine fissato l'obbligato non dà seguito a tale ingiunzione, l'Azienda può far eseguire le trasformazioni oppure interrompere o limitare la fornitura di acqua potabile.

⁴ Tutti i relativi costi sono a carico dell'abbonato.

Collaudo

Art. 35 ¹ Il collaudo si completa con la posa del contatore, a cura dell'Azienda a spese dell'abbonato, munito di sistemi contro la manomissione, conformemente alla domanda di allacciamento e previa verifica dell'esistenza dell'attestato di abitabilità rilasciato dal Comune.

² L'abbonato, sentito preventivamente l'Azienda, predispone lo spazio utile per la posa del contatore. Eventuali oneri supplementari sono a carico dell'abbonato.

³ Qualora l'impianto non risultasse conforme e compatibile con la domanda di allacciamento, l'Azienda si riserva il diritto di non procedere alla fornitura dell'acqua potabile. Tutti i maggiori costi derivanti dalle modifiche da attuare sono a carico dell'abbonato. Le spese dell'eventuale secondo collaudo sono poste a carico dell'abbonato.

⁴ Con il collaudo l'Azienda non si assume alcuna garanzia per i lavori eseguiti e gli apparecchi posati dall'installatore.

⁵ Le spese di collaudo sono definite nel Capitolo 10.

Obblighi dell'abbonato

Art. 36 ¹ L'abbonato provvede affinché gli impianti di sua proprietà vengano mantenuti in uno stato di funzionamento ottimale.

Pericolo di gelo

Art. 37 ¹ Gli apparecchi e le condotte esposti al pericolo di gelo devono essere messi fuori esercizio e vuotati, evitando di lasciar scorrere l'acqua potabile inutilmente per evitare il gelo nelle tubature, conformemente all'art. 42 cpv. 2. L'abbonato è responsabile di eventuali danni e si assume ogni spesa che dovesse derivarne.

Dovere di informazione

Art. 38 ¹ L'abbonato è tenuto a notificare all'Azienda danni e difetti riscontrati alle installazioni interne che potrebbero comportare conseguenze alle infrastrutture dell'Azienda.

² Tutti i costi che dovessero derivare all'Azienda dalla mancata comunicazione, sono addebitati all'abbonato relativamente alla sua responsabilità.

Controlli

Art. 39 ¹ L'Azienda deve poter avere in ogni tempo accesso al contatore e alle installazioni interne per effettuare i controlli.

² Nel caso di installazioni eseguite in modo non conforme alle prescrizioni, oppure in stato di cattiva manutenzione, l'abbonato, deve provvedere a fare eliminare i difetti entro il termine fissatogli.

³ Qualora l'abbonato non vi provvedesse, l'Azienda può far eseguire i lavori a spese dell'obbligato oppure interrompere o limitare la fornitura di acqua potabile garantendo tuttavia, in caso di acqua potabile, un'erogazione sufficiente alle esigenze minime vitali.

Responsabilità

Art. 40 ¹ L'abbonato risponde nei confronti dell'Azienda per tutti i danni provocati in seguito a manipolazioni errate, incuria, sorveglianza o manutenzione insufficiente delle installazioni.

² L'abbonato è responsabile per gli atti dei loro inquilini o conduttori nonché di tutti coloro che essi hanno autorizzato ad usare le loro installazioni.

Impianti di trattamento dell'acqua potabile

Art. 41 ¹ L'installazione di impianti di trattamento è soggetta a preventiva autorizzazione dell'Azienda.

² Sono autorizzati unicamente gli impianti di trattamento approvati dall'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV) e l'acqua potabile con essi trattata deve sempre soddisfare i requisiti fissati dalla legislazione in materia di derrate alimentari.

³ Essi devono essere muniti di una valvola di ritenuta che impedisca ogni ritorno di acqua in rete.

CAPITOLO 6

FORNITURA DELL'ACQUA POTABILE

Principi

Art. 42 ¹ La fornitura di acqua potabile avviene, di regola, solo dopo la posa del contatore.

² L'utente si impegna a fare un uso razionale e parsimonioso dell'acqua potabile fornita. L'Azienda vigila in tal senso e prende, se del caso, le misure necessarie volte ad interrompere lo spreco, secondo quanto disposto all'art. 44.

³ L'acqua potabile viene fornita in permanenza, alla pressione della rete e per tutta la sua estensione.

⁴ Qualora la pressione della rete non fosse sufficiente ad alimentare l'intero stabile allacciato, è compito dell'abbonato provvedere alla posa delle attrezzature adeguate.

⁵ L'Azienda garantisce una fornitura d'acqua potabile conforme alle norme della legislazione in materia di derrate alimentari.

⁶ L'Azienda non garantisce la costanza della composizione, della durezza, della temperatura e della pressione dell'acqua potabile erogata.

Obbligo di prelievo

Art. 43 ¹ L'utenza è obbligata al prelievo dell'acqua potabile dalla rete dell'acquedotto comunale a meno che disponga di impianti propri autorizzati e conformi alle prescrizioni legali e alle direttive tecniche concernenti l'acqua potabile.

² Il commercio di acqua potabile è di esclusiva competenza dell'Azienda.

³ In casi particolari, quando l'ubicazione di determinati fondi nella giurisdizione dell'Azienda non permette l'allacciamento all'acquedotto, si potrà autorizzare terze aziende a fornire l'acqua potabile. Le disposizioni applicabili all'abbonato sono quelle delle aziende terze.

⁴ In casi particolari, quando l'ubicazione di determinati fondi nella giurisdizione di terze aziende non permette l'allacciamento ai rispetti acquedotti, l'Azienda è autorizzata a fornire l'acqua potabile. Le disposizioni applicabili all'abbonato sono quelle dell'Azienda.

⁵ All'interno della zona di distribuzione sono vietati i raccordi con reti di distribuzione alimentate da acquedotti privati.

Limitazione della fornitura

Art. 44 ¹ L'Azienda può limitare o interrompere temporaneamente la fornitura dell'acqua potabile nei seguenti casi:

- a. forza maggiore;
- b. eventi atmosferici straordinari;
- c. carenza d'acqua potabile;
- d. lavori di manutenzione, di riparazione o di ampliamento degli impianti;
- e. disturbi dell'esercizio (in particolare guasti);
- f. qualità dell'acqua potabile non conforme alla legislazione in materia di derrate alimentari;
- g. uso manifestamente non razionale e/o non conforme al presente Regolamento, oppure in contrasto con le prescrizioni emanate dall'Azienda.

² L'Azienda provvede, nella misura del possibile, a limitare la durata delle interruzioni.

³ Le limitazioni e le interruzioni prevedibili vengono notificate per tempo all'abbonato attraverso i mezzi più appropriati. È compito dell'abbonato avvertire tempestivamente gli utenti.

Esclusione di responsabilità

Art. 45 ¹ È esclusa ogni e qualsiasi responsabilità dell'Azienda per mancata o ridotta erogazione dell'acqua potabile nei casi elencati all'art. 44 cpv. 1 che dovessero comportare danni di qualsiasi genere, sia diretti che indiretti.

² Nei casi di limitazione o interruzione è compito dell'abbonato adottare ogni misura adeguata ad evitare l'insorgere di danni derivanti dal successivo ripristino dell'erogazione di acqua potabile. Egli deve avvertire tempestivamente l'utente.

Divieto di cessione dell'acqua potabile

Art. 46 ¹ È vietato all'abbonato o all'utente, cedere acqua potabile a terzi o deviarla verso altre destinazioni senza preventiva autorizzazione dell'Azienda.

² Fanno eccezione le forniture a rivenditori autorizzati.

Prelievo abusivo

Art. 47 ¹ Chiunque preleva acqua potabile senza debita autorizzazione è tenuto a risarcire il danno cagionato all'Azienda.

² Sono considerati abusivi in particolare i prelievi effettuati:

- a. posando derivazioni prima del contatore;
- b. azionando saracinesche d'arresto piombate;
- c. utilizzando gli idranti in modo improprio e/o senza autorizzazione;
- d. derivando acqua potabile dalle bocche delle fontane pubbliche.

³ Nei casi di prelievo abusivo si applicano le procedure e multe previste al Capitolo 12.

⁴ È riservata la denuncia all'Autorità penale.

<i>Forniture temporanee di acqua potabile – acqua per cantieri</i>	<p>Art. 48 ¹ La fornitura temporanea d'acqua potabile per cantieri o per altri scopi provvisori necessita di un'autorizzazione rilasciata dall'Azienda.</p> <p>² L'Azienda su delega municipale può concedere, in casi motivati e per periodi limitati, il prelievo di acqua potabile dagli idranti.</p> <p>³ L'impianto provvisorio deve essere protetto dal gelo e da possibili manipolazioni. Inoltre deve essere dotato di valvola di ritenuta. L'abbonato risponde di ogni eventuale danno.</p>
<i>Fornitura dell'acqua potabile a Enti pubblici</i>	<p>Art. 49 ¹ L'Azienda può fornire acqua potabile all'ingrosso ad Enti pubblici.</p> <p>² Modalità, condizioni e tariffe della fornitura devono essere definite da un'apposita convenzione ai sensi dell'art. 70.</p> <p>³ Il cpv 2 non è applicabile in caso di urgenza e per una durata massima di 4 mesi. Il Municipio stipula le condizioni di fornitura.</p>
<i>Disdetta dell'abbonato</i>	<p>Art. 50 ¹ L'abbonato che intende rinunciare alla fornitura di acqua deve comunicarlo per iscritto all'Azienda con almeno 30 giorni di anticipo, indicando la data di interruzione desiderata.</p> <p>² I costi derivanti dalla disdetta sono a carico dell'abbonato.</p> <p>³ Nel caso di disdetta l'abbonato è tenuto al pagamento dell'acqua consumata fino al momento della lettura del contatore. L'Azienda effettua la lettura di regola, entro 5 giorni dalla data di interruzione indicata nella disdetta.</p> <p>⁴ L'abbonato che intende richiedere una sospensione temporanea della fornitura lo deve fare per iscritto all'Azienda. In questo caso la saracinesca di entrata all'allacciamento sarà piombata. Spettano all'utente i relativi costi sia per il disinserimento che per il ripristino dell'erogazione.</p>
<i>Ripristino dell'abbonamento</i>	<p>Art. 51 ¹ Per quanto concerne il ripristino dell'abbonamento a seguito:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. dell'art. 50 cpv 1 let a., si applicano le disposizioni del Capitolo 4; 2. dell'art. 50 cpv 1 let b., l'Azienda provvederà alla riattivazione del collegamento con la posa del contatore. I costi sono a carico dell'abbonato. <p>² L'abbonato che intende ripristinare la fornitura di acqua potabile, lo deve comunicare per iscritto all'Azienda con almeno 30 giorni di preavviso, indicando la data di riattivazione desiderata.</p>
<i>Limitazione di portata per installazioni speciali</i>	<p>Art. 52 ¹ L'Azienda può limitare la portata erogata a installazioni quali piscine, impianti di irrigazione, di raffreddamento, di riscaldamento, di climatizzazione, antincendio (sprinkler o altre), autolavaggi o in casi di prelievo con punte elevate.</p>
<i>Piscine e fontane private</i>	<p>Art. 53 ¹ È ritenuta piscina qualsiasi vasca il cui volume supera i 5 m³.</p> <p>² Il riempimento delle piscine e fontane potrà essere effettuato solo previo avviso all'Azienda e sua autorizzazione secondo le disposizioni vigenti.</p> <p>³ Le piscine, di regola, possono essere riempite una sola volta all'anno; le stesse devono essere munite di impianti di rigenerazione dell'acqua.</p> <p>⁴ L'acqua potabile consumata per le piscine sarà conteggiata e pagata in base alla tariffa normale ad uso domestico e misurata tramite il contatore, già installato, riservata l'applicazione di altre tasse secondo il tariffario.</p> <p>⁵ In caso di particolare siccità o per forza maggiore l'Azienda potrà ordinare, dietro preavviso, la sospensione della fornitura dell'acqua potabile per l'alimentazione delle piscine e fontane.</p>
<i>Prelievi di punta anormali e</i>	<p>Art. 54 ¹ La fornitura d'acqua potabile ad installazioni speciali con notevole consumo oppure con elevate punte di consumo, come dall'art. 52, deve</p>

forniture speciali soggette ad autorizzazioni essere oggetto di una convenzione speciale tra l'abbonato e l'Azienda, la quale regola gli aspetti tecnici.
Se le condizioni tariffali dovessero divergere da quelle del presente regolamento, le stesse dovranno essere definite nel regolamento (con un minimo e un massimo).

Utilizzo di acque proprie, acque piovane e acque grigie **Art. 55** ¹ Gli impianti che permettono l'utilizzo di acque proprie, acque piovane o acque grigie devono essere notificate all'Azienda.
² In caso di utilizzo di impianti che impiegano acque proprie, piovane o grigie non deve esserci collegamento con la rete di distribuzione idrica dell'Azienda.
³ La rete di questi impianti deve essere chiaramente distinguibile dalla rete idrica per l'acqua potabile, tramite l'impiego di segni identificativi.

CAPITOLO 7

APPARECCHI DI MISURA

Misura e lettura **Art. 56** ¹ Il quantitativo di acqua potabile erogato viene misurato con il contatore messo a disposizione dall'Azienda, che ne assicura la lettura periodica.
² L'accertamento del consumo è rilevato annualmente e può avvenire mediante letture effettuate:
- dall'addetto comunale;
- dall'abbonato (autocertificazione);
- tramite telelettura.
L'ordinanza municipale disciplinerà le modalità, il periodo d'esecuzione della lettura, l'autocertificazione come pure le esigenze tecniche per la telelettura.
³ L'autocertificazione del consumo d'acqua potabile va inoltrato entro 30 giorni dalla data d'emissione. Se entro tale termine non sarà pervenuta la l'autocertificazione, l'Azienda procederà:
a) a verificare il contatore a domicilio dell'abbonato;
b) o alla tassazione d'ufficio, secondo le modalità dell'art. 62.

Proprietà e manutenzione **Art. 57** ¹ La proprietà del contatore è dell'Azienda, che procede a proprie spese alla manutenzione e revisione regolare.
² La posa è effettuata dall'Azienda.

Ubicazione **Art. 58** ¹ L'ubicazione del contatore viene stabilita dall'Azienda, tenuto conto delle esigenze dell'abbonato, che deve mettere a disposizione gratuitamente lo spazio necessario.
² Il contatore deve essere posato al riparo da vibrazioni, da sollecitazioni meccaniche, dal gelo, di regola nel locale tecnico; deve essere facilmente accessibile in ogni momento.

Responsabilità **Art. 59** ¹ L'abbonato risponde dei danni al contatore non dovuti alla normale usura (danni del gelo e del fuoco, condensazioni, danni dovuti a un aumento non autorizzato della potenzialità dell'impianto, a difetti di funzionamento delle installazioni interne, ecc.).
² Il contatore non può essere oggetto di manomissione.

Prescrizioni tecniche **Art. 60** ¹ Prima e dopo il contatore devono essere installate valvole di sezionamento manuale. Devono inoltre essere rispettate le specifiche Direttive della SSIGA ed eventuali disposizioni interne dell'Azienda.
² In caso di inosservanza si applica l'art. 35 cpv. 3.

- Contestazioni** **Art. 61¹** Qualora l'abbonato esprimesse dei dubbi sull'esattezza delle misurazioni può chiederne la verifica per iscritto. In tal caso il contatore sarà smontato dall'Azienda e sottoposto ad un controllo in una stazione di taratura ufficiale.
- ² Nel caso in cui le indicazioni del contatore, sollecitato con il 10% della portata nominale, rimanessero nel limite di tolleranza del +/-5%, tutte le spese derivanti dalla richiesta sono a carico dell'abbonato, in particolare quelle di smontaggio e montaggio del contatore e quelle del controllo di taratura. Nel caso contrario le spese sono sopportate dall'Azienda, unitamente a quelle derivate dalla revisione/sostituzione dell'apparecchio.
- Disfunzioni** **Art. 62¹** Qualsiasi presunta anomalia o disfunzione del contatore deve essere tempestivamente annunciata all'Azienda.
- ² Nel caso di cattivo funzionamento del contatore il consumo viene stabilito in base a quelli del periodo corrispondente negli anni precedenti, di regola tre, tenuto conto di eventuali modifiche intervenute nel frattempo nell'impianto interno e nella sua utilizzazione.
- ³ Le disfunzioni accertate negli ultimi cinque anni dal loro annuncio implicano la correzione del conteggio relativo al consumo. Quelle verificatesi precedentemente non sono prese in considerazione.
- ⁴ Se l'inizio della disfunzione non può essere stabilito, la correzione si estende unicamente al periodo accertato di errata fatturazione.
- ⁵ L'abbonato non ha diritto alla riduzione del consumo registrato a seguito di perdite dovute a difetti delle installazioni interne o prelievi abusivi da parte di terzi.
- Sotto-contatori** **Art. 63¹** L'abbonato può posare dei sotto-contatori, sopportandone le spese d'acquisto, di posa e di manutenzione. Devono essere osservate le prescrizioni tecniche.

CAPITOLO 8

FINANZIAMENTO

- Autonomia finanziaria** **Art. 64¹** L'Azienda deve essere finanziariamente autosufficiente.
- ² Il finanziamento dell'Azienda è assicurato da:
- a. tasse di allacciamento;
 - b. tasse di utilizzazione;
 - c. fatturazione di forniture speciali;
 - d. sussidi ufficiali;
 - e. altre partecipazioni di terzi;
 - f. contributi di miglioria.
- ³ Le tasse di allacciamento e di utilizzazione devono coprire le spese di gestione corrente.
- Determinazione delle tasse** **Art. 65¹** Il tariffario viene stabilito dal Municipio tramite Ordinanza, su proposta dell'Azienda, nel rispetto dei criteri definiti dalle tabelle contenute nel presente regolamento.
- Spese per le condotte principali e di distribuzione** **Art. 66¹** Le spese di posa delle condotte pubbliche vengono sopportate di regola dall'Azienda, riservata l'applicazione della Legge sui contributi di miglioria.

CAPITOLO 9 COSTI D'ALLACCIAMENTO

- Allacciamento** **Art. 67**¹ I costi di realizzazione dell'allacciamento comprendono:
- a. la tassa di allacciamento;
 - b. le spese di collaudo.
- ² Il debitore degli importi generati dai costi di realizzazione è dell'abbonato.
- Casistica e criteri di calcolo** **Art. 68**¹ Sono soggetti al pagamento di una tassa di allacciamento, intesa quale partecipazione ai costi di realizzazione degli impianti di distribuzione già esistenti:
- a. ogni nuovo allacciamento ad un fondo finora mai allacciato;
 - b. ogni ampliamento di un allacciamento esistente (in tal caso viene addebitato unicamente l'importo relativo all'ampliamento).
- ² La tassa di allacciamento è calcolata in base al diametro della condotta, secondo le specifiche Direttive della SSIGA.
- Importi minimi massimi** **Art. 69**¹ L'importo delle tasse di allacciamento è definito dal Municipio tramite Ordinanza nel rispetto dei limiti minimi e massimi della seguente tabella.

Diametro nominale DN contatore	Importo minimo CHF	Importo massimo CHF
DN 20	200.00	400.00
DN 25	300.00	1'200.00
DN 32	600.00	2'400.00
DN 40	1'200.00	4'800.00
DN 50	2'400.00	9'600.00

CAPITOLO 10 TASSE

- Tasse di utilizzazione e diverse** **Art. 70**¹ La fornitura di acqua potabile è soggetta al pagamento di una tassa; oltre ad essa possono essere eseguite altre prestazioni di servizio che esulano dalle tasse di utilizzazione che l'Azienda esegue a carico dell'abbonato.
- ¹ Le tasse sono così suddivise per:
- a. il consumo rilevato tramite contatore, da una tassa base e da una tassa di consumo (vedi tabelle A e B);
 - b. gli altri casi, da una tassa forfetaria (vedi tabella C);
 - c. il noleggio del contatore (vedi tabella D);
 - d. altre prestazioni di servizio (vedi tabella E).
- ³ Le tasse di cui al precedente cpv. sono definite dal Municipio tramite Ordinanza, nel rispetto dei limiti minimi e massimi della rispettiva tabella.
- ⁴ L'utilizzo da parte dei pompieri non è soggetto al prelievo di tasse.

Tabella A: Tassa base, consumo misurato tramite contatore

Tariffa	Fornitura	Calcolo	Minimo	Massimo
1	Immobili residenziali primari o secondari	per unità abitativa	100.00	200.00

2	Insediami di esercizi pubblici	per esercizio pubblico	150.00	300.00
	Supplemento per camere		25.00	50.00
3	Attività del settore primario a titolo professionale o accessorio	per allacciamento	25.00	50.00
4	Piscina > 5 m3	per piscina	100.00	200.00
5	Immobili artigianali e commerciali	per attività economica	120.00	240.00
6	Temporanea con prelievo da idranti per un periodo massimo di 4 mesi in un anno civile	per periodo	100.00	600.00

Tabella B: Tassa di consumo, consumo registrato tramite contatore

Consumo registrato	Tariffa Tabella A	Unità	Minimo	Massimo
	1, 2, 3, 4, 5	CHF/ m3		
≤250 m3			0.90	2.50
>250 - ≤500 m3			1.50	3.00
>500 - ≤750 m3			1.90	4.00
>750 m3			2.20	5.00

Per gli immobili residenziali primari o secondari, con punto di misura unico, la tariffa viene definita in base al consumo medio per unità abitativa (consumo complessivo misurato diviso per il numero di unità abitative).

Consumo registrato	Tariffa Tabella A	Unità	Minimo	Massimo
Temporanea con prelievo da idranti per un periodo massimo di 4 mesi in un anno civile	6	CHF/ m3	1.00	5.00

Tabella C: Tasse forfetarie per punto di prelievo

Tariffa	Fornitura	Unità	Minimo	Massimo
consumo di acqua potabile durante una nuova costruzione	cantiere senza impianto di betonaggio	CHF/mc SIA	0.50	1.00
	cantiere con impianto di betonaggio		1.00	2.00
	cantiere per abitazioni prefabbricate		0.25	0.50

Nel caso in cui il fabbricato subisse una ristrutturazione (ammodernamento o ampliamento) e sullo stesso è già installato un mezzo di misura (contatore), si applicano le tariffe si cui alla Tabella B.

Tabella D: Tassa di noleggio dei contatori

I contatori sono di proprietà dell'Azienda e l'abbonato è tenuto al pagamento di una tassa annua di noleggio, fissata come segue.

Diametro nominale contatore	DN	Unità	Minimo	Massimo
DN 20		CHF/anno	15.00	30.00
DN 25		CHF/anno	20.00	40.00
DN 32		CHF/anno	25.00	45.00
DN 40		CHF/anno	40.00	60.00
DN 50		CHF/anno	90.00	110.00

Per contatori di diametro superiore o di tipo speciale la tassa annua di noleggio sarà definita percentualmente in base al costo del contatore.

Tabella E: Altre prestazioni di servizio

Prestazione	Unità	Minimo	Massimo
Montaggio o smontaggio contatore per quanto definito dagli art. 59 e 61	a corpo	200.00	400.00
Tassa collaudo	a corpo	100.00	200.00
Tassa per lettura contatore in caso di mancata comunicazione della lettura annuale	a corpo	50.00	150.00

Fatturazioni e acconti per costi di fornitura

Art. 71 ¹ I costi di fornitura vengono fatturati all'abbonato ad intervalli regolari fissati dall'Azienda.

² L'Azienda si riserva il diritto di richiedere, tra una lettura e l'altra, acconti calcolati secondo il probabile consumo.

³ Le fatture devono essere pagate entro 30 giorni dalla data d'emissione.

Incasso ed esecuzione

Art. 72 ¹ Qualsiasi ritardo dà luogo a un richiamo scritto, con proroga del termine di pagamento di 15 giorni; se tale termine non è rispettato viene intimato un secondo richiamo con un'ulteriore proroga di 10 giorni ed infine una diffida di pagamento con un termine perentorio di 10 giorni. Dopodiché si darà inizio alla procedura esecutiva.

² Su richiesta scritta del debitore, possono essere concesse delle dilazioni. I termini non mutano anche se il debitore ha presentato un reclamo o un ricorso.

³ L'Azienda ha il diritto di limitare o sospendere la fornitura di acqua potabile in seguito al mancato pagamento degli importi scoperti. È garantita un'erogazione sufficiente alle esigenze minime vitali.

⁴ Nel caso di un abbonato moroso che per ragioni diverse si è reso responsabile di una perdita finanziaria per l'Azienda è possibile condizionare il ripristino della fornitura al pagamento degli importi scoperti arretrati e/o al versamento di una cauzione.

CAPITOLO 11 **CAUZIONI**

In generale

Art. 73 ¹ L'Azienda richiede all'abbonato il versamento di una cauzione.

² Sono tenuti al versamento di una cauzione tutte le persone giuridiche, le ditte individuali ed i liberi professionisti.

³ Devono inoltre versare una cauzione:

- a. gli abbonati domiciliati fuori dal Cantone Ticino;
- b. gli abbonati notoriamente insolvibili, sulla cui solvibilità sussistono dubbi o che rappresentano un rischio di perdita per l'Azienda;
- c. gli abbonati in ritardo nei pagamenti delle fatture dell'Azienda;
- d. gli abbonati stranieri senza permesso di domicilio in Ticino.

Deroghe

Art. 74 ¹ L'Azienda può rinunciare alla richiesta di cauzione quando il rischio di perdita è minimo.

Importo e genere della cauzione

Art. 75 ¹ La cauzione corrisponde di regola all'importo del presumibile consumo semestrale dell'abbonato.

² La cauzione può essere prestata sotto forma di deposito in contanti o di fideiussione solidale di una banca sottoposta alla Legge federale sulle banche.

Inadempienza

Art. 76 ¹ L'Azienda può rifiutare o sospendere l'erogazione di acqua potabile agli abbonati che rifiutano di depositare la cauzione richiesta, oppure se la cauzione non viene prestata entro il termine stabilito.

² È garantita un'erogazione sufficiente alle esigenze minime vitali.

Restituzione

Art. 77 ¹ Le cauzioni sono restituite con la cessazione del contratto di abbonamento, a condizione che non vi siano fatture scoperte.

² L'Azienda, su richiesta dell'abbonato, può restituire la cauzione prima della fine del contratto di abbonamento, se sussistono fondati motivi e unicamente alle persone fisiche

**Acquisizione
cauzioni**

Art. 78¹ Le cauzioni non riscosse vengono acquisite dall'Azienda dopo dieci anni dalla cessazione del contratto di abbonamento.

² Decorso tale termine, l'Azienda provvede a restituire la cauzione, previa deduzione di eventuali scoperti, qualora vengano presentati documenti validi e ufficiali atti a comprovare l'avvenuto deposito e la legittimazione a richiedere la restituzione (es. certificati ereditari).

³ Al momento della restituzione delle cauzioni versate in contanti, l'Azienda corrisponde un interesse pari a quello praticato da Banca Stato per conti di risparmio.

CAPITOLO 12

MULTE, CONTESTAZIONI E PROCEDURE

Contravvenzioni

Art. 79¹ Le infrazioni al presente Regolamento e alle disposizioni di applicazione sono punite con la multa, emanata dal Municipio, su segnalazione dell'Azienda, fino ad un importo di CHF 10'000.--, secondo l'art. 145.2 della Legge organica comunale.

² Contro le decisioni del Municipio è dato ricorso al Consiglio di Stato secondo l'art. 213 della Legge organica comunale.

³ L'Azienda nei casi di infrazione accertata, può prelevare le spese amministrative e di intervento causate dal contravventore. In caso di contestazione delle fatture dell'Azienda per prestazioni speciali sono competenti i tribunali civili ordinari.

**Contestazioni e
procedure**

Art. 80¹ Le contestazioni contro le decisioni dell'Azienda devono essere notificate all'Azienda secondo l'art. 58 cpv 3 Regolamento organico comunale.

² Contro la presa di posizione dell'Azienda è data facoltà di reclamo scritto al Municipio secondo l'art. 58 cpv 3 Regolamento organico comunale.

³ Contro le decisioni del Municipio è data facoltà di reclamo al Consiglio di Stato nei modi e nei termini previsti dagli art. 40 e segg. LMSP.

Resta riservato il giudizio della SSIGA per le contestazioni di ordine tecnico, e del Laboratorio cantonale per le contestazioni di sua competenza.

CAPITOLO 13

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

**Adeguamento
impianti
esistenti**

Art. 81¹ L'Azienda stabilisce i termini per l'adeguamento degli impianti a nuove disposizioni o in caso di necessità di garantire la qualità del servizio di fornitura dell'acqua potabile.

² Al fine di permettere una migliore gestione tecnica degli impianti e delle condotte pubbliche, all'abbonato che:

a) effettuerà la messa in conformità del proprio impianto esistente;

b) sul quale non è posata una saracinesca.

l'Azienda si assume il costo di fornitura della saracinesca, escluso il costo della posa. I costi che ne derivano, sono messi a gestione corrente dell'Azienda.

Abrogazione

Art. 82¹ Con l'entrata in vigore del presente regolamento e abrogato quello precedentemente adottato dal Consiglio comunale in data 25 giugno 1997 (decisione Consiglio di Stato n. 4942 dell'1 ottobre 1997) e successive modifiche.

Entrata in vigore

Art. 83¹ Il presente Regolamento entra in vigore tramite ordinanza municipale dopo l'approvazione della Sezione degli Enti locali.

6 Raccomandazione del Sorvegliante dei prezzi unitamente alla presa di posizione della Commissione ACAP



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca DEFR
Sorveglianza dei prezzi SPR

CH-3003 Berna_SPR_Zaa.

Comune di Lavertezzo
V. S. Franscini 6
6815 Lavertezzo

Municipio di Lavertezzo			
RICEVUTO			
23 SET. 2019			
Sindaco	Assessore	Miscelero	Ris. Mun.

Vostro riferimento:
Nostro riferimento: OM 0437/19 331-1
Contatto: Andrea Zanzi
Berna, 17 settembre 2019

Progetto d'adeguamento delle tariffe sulla distribuzione d'acqua potabile del Comune di Lavertezzo - Raccomandazione del Sorvegliante dei prezzi

Egregio signor Sindaco,
Egregi membri del Municipio

ci riferiamo al vostro messaggio dello scorso 2 settembre concernente il progetto d'adeguamento delle tariffe sulla distribuzione dell'acqua potabile del comune di Lavertezzo. A questo proposito, vorremo evidenziare quanto segue:

1. Aspetti formali

La legge sulla sorveglianza dei prezzi (LSPr) si applica agli accordi in materia di concorrenza ai sensi della legge del 6 ottobre 1995 sui cartelli e alle imprese di diritto privato e pubblico che dominano il mercato. Il comune di Lavertezzo, nella sua zona di approvvigionamento idrico, dispone di un monopolio pubblico locale. Di conseguenza, l'articolo 2 LSPr è applicabile ed esso è assoggettato alla legge sulla sorveglianza dei prezzi.

Secondo l'articolo 14 della LSPr, prima di decidere o approvare un aumento di prezzo proposto dalle parti contraenti a un accordo in materia di concorrenza o da un'impresa che domina il mercato, la competente autorità legislativa o esecutiva della Confederazione, del Cantone o del Comune deve chiedere il parere del Sorvegliante dei prezzi. Nel caso della distribuzione di acqua potabile, la Sorveglianza dei prezzi dispone di un diritto di raccomandazione verso i comuni. Il Sorvegliante dei prezzi può proporre la rinuncia, completa o parziale, all'aumento di prezzo oppure la riduzione di prezzi mantenuti abusivi (art. 14 cpv. 1 LSPr). Il Comune è tenuto a menzionare il parere del Sorvegliante dei prezzi nella sua decisione; ove si scosti dal parere, ne deve dare motivazione (art. 14 cpv. 2 LSPr).

Conformemente all'articolo 14 LSPr, il Comune di Lavertezzo ha chiesto al Sorvegliante dei prezzi di esaminare l'aumento delle tariffe per la distribuzione di acqua potabile.

Sorveglianza dei prezzi SPR
Einsteinstrasse 2, 3003 Berna
Tel. +41 58 462 21 01, Fax +41 58 462 21 08
andrea.zanzi@pue.admin.ch
www.mister-prezzi.admin.ch



2. Aspetti Materiali

2.1. Documenti forniti

- Progetto d'Ordinanza municipale concernente le tasse acqua potabile per l'anno 2019
- Ordinanza municipale concernente le tasse acqua potabile per l'anno 2018
- Regolamento per la distribuzione dell'acqua potabile, in vigore
- Progetto di nuovo Regolamento per la distribuzione dell'acqua potabile
- Esempi di fatturazione con le tariffe in vigore e le tariffe proposte
- Consuntivi 2017 e 2018
- Preventivo 2019
- Tabella ammortamenti Beni amministrativi

2.2. Tariffe – modifiche proposte

2.2.1 Tariffe acqua potabile in vigore

Tassa d'allacciamento:

Contributo in funzione del contatore:

diámetro nominale	portata massima	contributo richiesto
DN 20	5 mc/h	CHF 300.00
DN 25	7 mc/h	CHF 600.00
DN 32	10 mc/h	CHF 1200.00
DN 40	20 mc/h	CHF 2400.00
DN 50	30 mc/h	CHF 4800.00

Contributo sulla superficie utile lorda: CHF 1.00/mq, arrotondato al CHF 10.00 verso il basso.

Nolo del contatore:

diámetro nominale	contributo richiesto
DN 20	CHF 25.00
DN 25	CHF 30.00
DN 32	CHF 35.00
DN 40	CHF 50.00
DN 50	CHF 100.00

Tassa base:

- Appartamenti in genere, case d'abitazione; inoltre case rustiche, siano esse di vacanza o di residenza stabile CHF 110.00
- Case d'abitazione rustiche, con solo rubinetto di cucina o altro servizio CHF 60.00
- Ristoranti e motel CHF 200.00
- Suppl. doppi servizi Motel e Ristoranti CHF 30.00
- Stalle CHF 35.00
- Rubinetti agricoli CHF 25.00
- Impianti orticoli (serre) CHF 45.00
- Artigianali CHF 160.00
- piscine - fino a 20 mc CHF 120.00 - per ogni mc in più CHF 2.50



Tassa sul consumo: CHF/mc 1.10

Per l'utilizzazione ad uso artigianale saranno applicati i seguenti supplementi alla tassa d'utenza sui consumi:

da 125 mc a 750 mc:	CHF/mc 2.80
da 751 mc e oltre:	CHF/mc 2.95

2.2.2 Nuovo progetto tariffario

Tassa d'allacciamento:

Contributo in funzione del contatore:

diametro nominale	importo massimo	importo minimo
DN 20	CHF 200.00	CHF 400.00
DN 25	CHF 300.00	CHF 1200.00
DN 32	CHF 600.00	CHF 2400.00
DN 40	CHF 1200.00	CHF 4800.00
DN 50	CHF 2400.00	CHF 9600.00

L'importo effettivo previsto non è stato comunicato.

Nolo del contatore:

diametro nominale	contributo richiesto
DN 20	CHF 15.00
DN 25	CHF 20.00
DN 32	CHF 25.00
DN 40	CHF 40.00
DN 50	CHF 90.00

Tassa base:

- Appartamenti in genere, case d'abitazione; inoltre case rustiche, siano esse di vacanza o di residenza stabile CHF 110.00
- Esercizi pubblici CHF 200.00
- Suppl. doppi servizi Motel e Ristoranti CHF 30.00
- Settore primario CHF 35.00
- Immobili artigianali e commerciali CHF 160.00
- Cantieri: CHF 100.00
- Consorzio depurazione Verbano: CHF 100.00
- Piscine > 5 m³ CHF 100.00

Tassa sul consumo:

Fino a 250 mc:	CHF/mc 1.20
da 251 mc a 500 mc:	CHF/mc 1.80
da 501 mc a 750 mc:	CHF/mc 2.20
da 751 mc:	CHF/mc 2.95



3. Analisi delle tariffe sulla distribuzione di acqua potabile

Al fine di valutare le tasse sull'acqua potabile del comune di Lavertezzo, la Sorveglianza dei prezzi ha analizzato la documentazione fornita dal Comune. Essa ha inoltre preso in considerazione il documento «Guida e lista di controllo per la determinazione delle tasse relative all'acqua e alle acque di scarico»¹, così come le informazioni disponibili sul sito Internet del Sorvegliante dei prezzi sul confronto delle tasse relative all'approvvigionamento dell'acqua dei comuni svizzeri con più di 5'000 abitanti².

La Sorveglianza dei prezzi, nella sua analisi, valuta i costi d'esercizio e i ricavi presentati dal comune di Lavertezzo per giustificare le tariffe proposte. Essa verifica inoltre se i principi di causalità (chi inquina paga), d'equivalenza e di copertura dei costi sono applicati correttamente.

La Sorveglianza dei prezzi formula le raccomandazioni seguenti:

3.1. Evitare o limitare al massimo gli eventuali aumenti delle tasse d'allacciamento

Rileviamo innanzitutto che il comune di Lavertezzo non ci ha fornito delle indicazioni sulle tasse d'allacciamento effettive che intende mettere in vigore con il nuovo Regolamento. L'articolo 60 del progetto del nuovo Regolamento fornisce solo i minimi e i massimi previsti a seconda del diametro del contatore.

Poiché la tassa d'allacciamento consiste in una tassa *una tantum* di importo relativamente elevato, per garantire il pari trattamento tra chi l'ha già versata e chi invece la verserà, vanno evitate forti variazioni.

Il Sorvegliante dei prezzi raccomanda di evitare eventuali adeguamenti della tassa d'allacciamento o almeno fare in modo che non generino per nessun tipo di edificio una variazione superiore al 20 per cento rispetto alla situazione attuale.

3.2. Revisione del modello d'applicazione della tassa di base

Nel calcolo delle tasse di base occorre garantire che, per ciascuno dei gruppi di consumatori standard, l'onere non si discosti significativamente dal valore medio. In particolare, il Sorvegliante dei prezzi verifica che, per ogni tipo di nucleo familiare³ utilizzato per i confronti delle tariffe, la quota di tassa base non superi di oltre 10 punti percentuali la parte delle tasse di base nelle entrate totali. È accettato che la quota delle tasse di base sia inferiore a questo valore. Quindi, se il comune di Lavertezzo aspirasse, ad esempio, a generare il 40% delle entrate grazie alle tasse di base, la quota della tassa di base non dovrebbe essere superiore al 50% per nessun tipo di nucleo familiare. Generalmente, i criteri di calcolo dovrebbero basarsi maggiormente sui fattori relativi alle dimensioni delle infrastrutture.

La Sorveglianza dei prezzi osserva che il piano tariffario proposto del Comune di Lavertezzo porta ad una tassa di base eccessivamente elevata per i piccoli appartamenti:

Tipo di economia domestica	Tipo HHT 1/2: 15 appartamenti Nucleo 1 persona Appart. di 2 locali	Tipo HHT 3/4: 5 appartamenti Nucleo 3 persone Appart. di 4 locali	Tipo HHT 4/6: Casa unifamiliare Nucleo 4 persone Appart. di 6 locali
Tassa variabile	CHF 66.00 37.3%	CHF 186.00 62.2%	CHF 252 66.8%
Tassa di base	CHF 110.94 62.7%	CHF 113.26 37.8%	CHF 125 33.2%
Totale	CHF 176.94 100%	CHF 299.26 100%	CHF 377 100%

L'allegato 1 presenta nel dettaglio il calcolo dei costi per ogni tipo di nucleo familiare.

¹ Pubblicato in marzo 2018 sul sito Internet della Sorveglianza dei prezzi e accessibile su : <https://www.preisueberwacher.admin.ch/pue/it/home/temi/infrastruttura/acqua.html> sotto Temi > Infrastrutture > Acqua > Ulteriori informazioni > Servizi.


² Vedi: <http://www.preisvergleiche.preisueberwacher.admin.ch/?l=2>

³ Cf. file PDF «Nuclei familiari», che può essere consultato al seguente indirizzo: <http://www.preisvergleiche.preisueberwacher.admin.ch/?l=2>.



Per i piccoli appartamenti, la tassa di base rappresenta una proporzione troppo elevata rispetto alla fattura totale della tassa sull'acqua. Il fatto che ad un piccolo appartamento sia fatturata la stessa tassa di base applicata ad una villa monofamiliare è in chiara contraddizione con i principi di causalità (chi inquina paga) e d'equivalenza.

Anche il confronto delle tariffe previste dal Comune di Lavertezzo con le tariffe elencate sul sito Internet del Sorvegliante dei prezzi relativo al confronto delle tasse sull'acqua potabile dei comuni svizzeri con più di 5'000 abitanti⁴, mostra chiaramente come la tassa fatturata ai piccoli appartamenti (tipo di economia domestica HHT 1/2) si trova nettamente al di sopra della media del campione (362 comuni; situazione al 31 agosto 2019).



Per il calcolo della tassa di base, la Sorveglianza dei prezzi raccomanda al comune di Lavertezzo d'introdurre almeno una distinzione tra piccoli appartamenti (< 60 m²), grandi appartamenti (> 60 m²) e case monofamiliari.

3.3. Revisione della tassa per il consumo d'acqua potabile

Il comune di Lavertezzo intende applicare una tassa per il consumo d'acqua potabile progressiva rispetto alla quantità consumata:

Fino a 250 mc:	CHF/mc 1.20
da 251 mc a 500 mc:	CHF/mc 1.80
da 501 mc a 750 mc:	CHF/mc 2.20
da 751 mc:	CHF/mc 2.95

⁴ Per più informazioni: <http://www.preisvergleiche.preisueberwacher.admin.ch/?l=2>



Il tariffario proposto dal comune di Lavertezzo penalizza le aziende con importanti consumi d'acqua. In particolare, l'azienda indicata nell'esempio 3 nella documentazione fornita dal comune consuma circa 20'000 m³ d'acqua all'anno e paga circa 60'000 franchi di tassa sul consumo. A titolo comparativo, la totalità delle residenze primarie e secondarie di Lavertezzo, che globalmente consumano circa 100'000 m³ d'acqua all'anno (5 volte di più rispetto all'azienda), pagano in totale una tassa sul consumo di circa 125'000 franchi (poco più del doppio rispetto all'azienda).

L'utilizzo di una tariffa progressiva secondo il consumo d'acqua non è giustificabile dal punto di vista della corretta applicazione dei principi di causalità dei costi (chi inquina paga) e di equivalenza. In effetti, la tariffa per i grossi consumatori d'acqua (fino a 2.95 CHF/m³) è di circa il 150% più elevata rispetto a quella applicata alle economie domestiche (primi 250 m³ a CHF 1.20). I grandi consumatori d'acqua sono così palesemente discriminati rispetto agli altri utenti, ciò che rappresenta un chiaro abuso di prezzo ai sensi della LSPr.

La Sorveglianza dei prezzi raccomanda al comune di Lavertezzo d'applicare un'unica tariffa al consumo d'acqua (CHF/m³), senza compiere differenziazioni tra piccoli e grandi consumatori.

4. Raccomandazioni


Sulla base delle considerazioni che precedono e conformemente agli articoli 2, 13, e 14 della LSPr, il Sorvegliante dei prezzi raccomanda al comune di Lavertezzo di:

1. evitare eventuali adeguamenti della tassa d'allacciamento o almeno fare in modo che non generino per nessun tipo di edificio una variazione superiore al 20 per cento rispetto alla situazione attuale.
2. introdurre nel calcolo della tassa di base una distinzione tra piccoli appartamenti (< 60 m²), grandi appartamenti (> 60 m²) e case monofamiliari.
3. applicare un unico tariffario al consumo d'acqua (CHF/m³), senza compiere differenziazioni tra piccoli e grandi consumatori.

Vi ricordiamo in fine che l'autorità competente deve menzionare l'avviso del Sorvegliante dei prezzi nella sua decisione. Se la decisione si discosta dalla raccomandazione del Sorvegliante dei prezzi, in applicazione del paragrafo 2 dell'articolo 14 della LSPr, l'autorità competente deve darne giustificazione.

Vi richiediamo cortesemente di fornirci la vostra decisione, e se del caso, la vostra presa di posizione una volta che sarà resa pubblica.

Ringraziandovi per la vostra gentile collaborazione, ci è gradito porgervi i nostri più cordiali saluti.


Stefan Meierhans
Sorvegliante dei prezzi



Allegato 1: Calcolo delle tasse per m³ secondo il nuovo piano tariffario proposto dal comune

Calcolo delle tariffe Comune:		Acqua Lavertezzo		
		Tariffa in progetto valori IVA esclusa		
		HHT_12	HHT_34	HHT_46
Tipo di economia domestica		Tipo 1/2: 15 appartamenti Nucleo 1 persona Appart. di 2 locali	Tipo 3/4: 5 appartamenti Nucleo 3 persone Appart. di 4 locali	Tipo 4/6: Casa unifamiliare Nucleo 4 persone Appart. di 6 locali
Tassa sul consumo				
Prezzo al m ³ :	1.200			
Consumo [m ³]		55	155	210
Tassa sul consumo per economia domestica [CHF]		66.000	186.000	252.000
Tassa di base per economia domestica				
Tassa di base forfettaria [CHF]		110.000	110.000	110.000
Tassa di base totale per economia domestica [CHF]		110.000	110.000	110.000
Tassa di base per immobile				
Tassa di base forfettaria, noleggio contatore [CHF]		20.000	15.000	15.000
Tassa di base totale per immobile [CHF]		20.000	15.000	15.000
Quota-parte per tipo di economia domestica		=55/1175	=100/460	1
Tassa di base per economia domestica [CHF]		0.936	3.261	15.000
Totale				
Onere per economia domestica [CHF]		176.936	299.261	377.000
Consumo di acqua [m ³]		55	155	210
Costi [CHF/m ³]		3.217	1.931	1.795
Ipotesi alla base del modello				
Prezzo del Comune				
Valori calcolati		IVA esclusa: 2.50%		



8 ottobre 2019

Lodevole
Sorvegliante dei prezzi
Einsteinstrasse 2
3003 Berna

Nostro rif.: RD 01.10.2019

Vostro riferimento: OM 0437/19 331-1

Egregi signori

Ci riferiamo alla vostra raccomandazione del 17 settembre 2019 e come richiesto nella stessa prendiamo posizione:

1. l'indirizzo corretto è: Comune di Lavertezzo, Via Malpensata 4, 6595 Riazzino e non Comune Lavertezzo, V. S. Franscini 6, 6815 Lavertezzo;
2. documenti forniti. Non è stato presentato il progetto d'ordinanza municipale, ma un'ipotesi di tasse applicabili entro la fascia di regolamento in via di adozione;
3. il vostro Servizio scrive che "*omissis il Comune di Lavertezzo ha richiesto al Sorvegliante dei prezzi di esaminare l'aumento delle tariffe omissis*". Questo non è corretto, perché è in via di adozione un adeguamento normativo con una nuova struttura tariffale, ma con un impatto neutro;
4. punto 3 cpv 1 Raccomandazione "*omissis dei comuni svizzeri con più di 5'000 abitanti*". Il Comune di Lavertezzo ha 1350 abitanti; per cui i paragoni non sono applicabili;
5. le tasse dall'allacciamento saranno definite in modo di non generare una variazione superiore al 20% delle attuali tasse;
6. attualmente non disponiamo di un database informatico che ci permette di diversificare le dimensioni e la tipologia degli appartamenti/case, così da poterli implementare nel sistema informatico di gestione per il calcolo delle tariffe;
7. la tassa sul consumo è diversificata in quanto sul territorio vi sono delle aziende che fanno un uso, pur parsimonioso dell'acqua, ma con scopi commerciali.

Inoltre, i grandi consumatori utilizzano l'acqua potabile (pregiata), a scopo di raffreddamento per i loro processi produttivi.

In generale, quanto proposto è stato preventivamente discusso con la Sezione enti locali, ufficio cantonale proposto per i Comuni.

Ci permettiamo di farvi presente che i dati ripresi dal vostro Servizio, inerenti il nuovo regolamento non sono corretti (cfr. pag. 3 Raccomandazione).

Vogliate gradire i nostri cordiali saluti.

AZIENDA COMUNALE ACQUA
POTABILE LAVERTEZZO
Il Presidente: Il Segretario:

S. Franscella

D. Gianella

Allegato A

ALLEGATO A

Tasse di utilizzazione e diverse

Art. 70 **omissis**

Tabella A: Tassa base, consumo misurato tramite contatore

Tariffa	Fornitura	Calcolo	Minimo	Massimo
1	Immobili residenziali primari o secondari	per unità abitativa	100.00	200.00
2	Inseadimenti di esercizi pubblici	per esercizio pubblico	150.00	300.00
	Supplemento per camere		25.00	50.00
3	Attività del settore primario a titolo professionale o accessorio	per allacciamento	25.00	50.00
4	Piscina > 5 m3	per piscina	100.00	200.00
5	Immobili artigianali e commerciali	per attività economica	120.00	240.00
6	Temporanea con prelievo da idranti per un periodo massimo di 4 mesi in un anno civile	per periodo	100.00	600.00

Tassa base:

- Appartamenti in genere, case d'abitazione, inoltre case rustiche, siano esse di vacanza o di residenza stabile CHF 110.00
- Esercizi pubblici CHF 200.00
- Suppl. dopo servizi Motel e Ristoranti CHF 30.00
- Settore primario CHF 35.00
- Immobili artigianali e commerciali CHF 160.00
- Cantieri CHF 100.00
- Consorzio depurazione Verbano CHF 100.00
- Piscine > 5 m² CHF 100.00

non corrispondono le tariffe

Tabella B: Tassa di consumo, consumo registrato tramite contatore

Consumo registrato	Tariffa Tabella A	Unità	Minimo	Massimo
≤ 250 m3	1, 2, 3, 4, 5	CHF/ m3		
> 250 - ≤ 500 m3			0.90	2.50
> 500 - ≤ 750 m3			1.50	3.00
> 750 m3			1.90	4.00
			2.20	5.00

omissis